COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*N.**5** Reg. Delib.*

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).**

*L'anno **duemilaventitre** addi **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione.*

Risultano Presenti:

• **MAINI ANTONELLA** - PRESIDENTE	Presente
• **ZELASCHI ALICE** - CONSIGLIERE	Presente
• **BEVILACQUA ELISABETTA** - CONSIGLIERE	Presente
• **RIZZOTTI LORETTA** - CONSIGLIERE	Presente
• **SALVADEO EDOARDO** - CONSIGLIERE	Presente
• **GIORDANO BARBERIS GIULIANO** - CONSIGLIERE	Presente
• **LE CALDARE BEATRICE** - CONSIGLIERE	Assente
• **CHIAVARINO PAOLO** - CONSIGLIERE	Presente
• **CRAVIOTTO TOMMASO** - CONSIGLIERE	Presente
• **FERRARI ROMANO** - CONSIGLIERE	Presente
• **LARGAIOLLI MARCO** - CONSIGLIERE	Presente
• **RANDI ELISA** - CONSIGLIERE	Presente
• **GATTI LUIGI** - CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti n. 12 – Totale assenti n. 1

*Partecipa il Segretario Comunale **DR. FRANCESCO MATARAZZO**.*

La Sig.ra **ANTONELLA MAINI** *nella sua qualità di **PRESIDENTE** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente che affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:
- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*";
- al comma 749 che "… *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 …*"
- al comma 750, che "… *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento …*";
- al comma 751, che "…*A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*".;
- al comma 752, che "… *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*";
- al comma 753, che "… *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*";
- al comma 754, che "… *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento…*";
- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: *"... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché' cessa il diritto all'esenzione ...";*
VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "… *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni …*";

RICHIAMATO, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;
DATO ATTO, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;
RILEVATO CHE ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;
VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 15.06.2020, come modificato con deliberazione C.C. n.3 in data 05.04.2022 e con deliberazione C.C. n.4 in data 27.04.2023;
RICHIAMATA, quindi, la Delibera C.C. n. 4 in data 05.04.2022 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022:

Aliquota/Detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,50%
Aliquota ordinaria	0,96%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,96%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,96%
Terreni agricoli	esenti
Aree fabbricabili	0,96%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

RICORDATO CHE ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2023/2025 da approvarsi nel prosieguo della seduta;
VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 39 in data 04.04.2023, dichiarata immediatamente eseguibile e da approvarsi nel prosieguo della seduta;
CONSIDERATO CHE per l'anno 2023 a seguito del complesso contesto economico-finanziario a livello globale che ha generato incertezze dei mercati, con un incremento esponenziale dell'inflazione e dei costi gestionali di diversi servizi, si rende necessario modificare le aliquote IMU, tenuto conto del FSC negativo per questo Ente, al fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio comunale secondo il prospetto:

Aliquota/Detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,50%
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	1,06%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	esenti

Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

VISTI, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "*775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*";
- l'articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023 (pubblicato in G.U. n. 97 del 26/04/2023) che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
- il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate comunali, approvato e aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 15.06.2020;

UDITI gli interventi sinteticamente riportati:

Il Consigliere Ferrari, a nome del gruppo "Patto per Riva", esprime dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Gatti chiede se c'era la possibilità di una scelta diversa.

Il Segretario Comunale motiva la scelta tecnicamente stante la rigidità della spesa corrente, le difficoltà a recuperare oltre 200.000 euro e la non volontà di tagliare i costi di alcuni servizi.

L'Assessore al Bilancio Giordano Barberis sottolinea che l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille è già da anni deliberata in diversi Comuni della zona e che lo scenario attuale è molto critico, derivante soprattutto

dall'aumento dei consumi energetici per i quali questo Ente nell'anno 2022 ha avuto un aumento di spesa di oltre 300.000 euro. Evidenzia che la crisi ancora non è finita e che la situazione è tale per cui per evitare di tagliare servizi fondamentali per la Comunità è stato necessario fare questa scelta.
Il Consigliere Ferrari sottolinea che per la mensa è stato tagliato il costo del servizio non prevedendo più l'acqua minerale.
L'Assessore Rizzotti, nel replicare, fa presente che è stata una scelta non prevedere l'acqua minerale e che nonostante l'aumento del costo del pasto, le tariffe non sono state aumentate.
Il Consigliere Ferrari, dopo aver fatto presente che l'acqua corrente ha un costo diverso dall'acqua minerale, chiede a garanzia degli utenti, pur se non obbligatorio, se è stata controllata la qualità dell'acqua all'interno del centro di produzione dei pasti e se sono state fatte analisi specifiche di laboratorio, formulando in tal senso specifica richiesta al Sindaco.
Il Sindaco precisa che l'acqua viene controllata regolarmente.
Il Presidente del Consiglio, dopo discussione con il Consigliere Ferrari sulla tipologia di analisi, sottolinea che il controllo dell'acqua avviene attraverso analisi specifiche sulla rete idrica e che appare strano che una richiesta di questo tipo avvenga da parte di una persona competente. Segue ulteriore discussione in cui il Consigliere Ferrari insiste sull'aver fatto una richiesta precisa e il Presidente del Consiglio fa presente che alla stessa più volte è già stata data risposta.
Il Consigliere Craviotto critica l'intervento, secondo lui, non costruttivo del Consigliere Ferrari.
Il Consigliere Gatti, premettendo che quanto viene detto nel dibattito viene fatto per migliorare la qualità e la condizione del paese e dei cittadini, suggerisce stante i casi verificatesi in altre realtà (aziende, ospedali), di effettuare un controllo sulla legionella nei servizi igienici delle scuole a tutela dei nostri figli.
Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- presenti 12
- astenuti 0
- votanti 12
- voti favorevoli 9
- voti contrari 3 (FERRARI – LARGAIOLLI – RANDI)

DELIBERA

1. di **approvare**, per le motivazioni esposte in narrativa, per **l'anno di imposta 2023**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/Detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,50%
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	1,06%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	esenti
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. di dare atto che in applicazione alla modifica suddetta viene stimato un maggior gettito IMU pari ad € 229.000,00;
5. di stimare in € **1.350.000,00** il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto dell'alimentazione del FSC e del FSC negativo per questo Ente;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- presenti 12
- astenuti 0
- votanti 12
- voti favorevoli 9
- voti contrari 3 (FERRARI – LARGAIOLLI – RANDI)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 5:

D.LGS. 267/2000: Artt. 49, 147 bis E normativa comunale
PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA **REGOLARITÀ TECNICA:** **FAVOREVOLE** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Claudio GUIDA _____
D.LGS. 267/2000. ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA **REGOLARITÀ CONTABILE:** **FAVOREVOLE** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Claudio GUIDA _____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANTONELLA MAINI	**F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno 12.05.2023 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 12.05.2023

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

❑ il giorno . . E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, _____

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME - (Prov. PAVIA) -